

COMUNE DI MEDICINA

Area Gestione del Territorio

Ufficio Attività Produttive

**DISCIPLINARE DEL
MERCATO CONTADINO DI VILLA FONTANA
*“AL MARCHE’ D’LA VELLA”***

(FASE SPERIMENTALE)

DISCIPLINARE DEL MERCATO

Premesse

Il Mercato contadino di Villa Fontana denominato “*Al Marchè d’la Vella*” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica. Nasce nell’ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l’equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L’obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

In particolare, l’istituzione del mercato è finalizzata a favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., così come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n.228/01 “Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Per azienda agricola biologica si intende l’azienda iscritta all’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 28/1997 e s.m.i.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo".
- L. 283/62 (e regolamento di attuazione DPR 327/80) (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
- Ordinanza del Ministero della Salute 03 aprile 2002 (regolamento igienico sanitario per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche)
- D.P.R. 26.3.80 n. 327: "Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari)
- L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M. 21/12/84.
- D.Lgs. 155 del 26/5/97 HACCP (attuazione della Dir. Ce 93/43 sull'igiene dei prodotti alimentari)
- Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all'applicazione e adesione delle prossime misure)
- Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l'uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
- Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
- Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte.)
- L. 169 del 03/05/89: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino".
- Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- D.Lgs. n.286 del 18/04/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.
- D.Lgs. n.537 del 30/12/92: "Attuazione della Dir. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale" e successive modifiche.
- D.P.R. 30/12/92 n.559: "Regolamento per l'attuazione della Dir. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e selvaggina d'allevamento".

- Circ. Min. Sanità prot. N° 43 del 30/10/93: “Linee di indirizzo in materia di applicazione della deroga per la macellazione di conigli prevista dall’art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559”.
- D.P.R. 17/10/96 n. 607: “Regolamento recante norme per l’attuazione della Dir. 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni”.
- Circ. Min. Sanità 6 maggio 1998 n. 7: “Applicazione del D.P.R. 17/10/96, n.607, concernente la produzione di carni di selvaggina abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli stabilimenti (centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento)”.
- D.P.R. 10/12/97 n. 495: “Regolamento recante norme di attuazione della Dir. 92/116/CEE che modifica la Dir. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile”.
- Circ. Min. Sanità n. 9 del 8/6/99: “Linee di indirizzo per l’applicazione del D.P.R. 10/12/97, n.495, concernente la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche, di volatile da cortile, e del D.P.R. 30/12/92,n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di coniglio e selvaggina allevata da penna”.
- D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).
- D.Lgs. 531/92 (recepisce Dir. CEE 91/493 relative alle norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti della pesca)
- L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
- D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.)
- D.P.R. 123 del 03/03/93 (attuazione della direttiva 89/397/CE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari)
- D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro)
- Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica)
- eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
- D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti)
- Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed istituisce l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull’igiene alimentare; rif. D.L. n.155/97).
- L. 268 del 27/07/99 (“Disciplina delle strade del vino” alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).
- Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).
- Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).
- Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge 164/92 e D. Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).

- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna);
- D.P.R. 8.6.82, n. 401: “Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni”
- D.P.R. 489 del 18/05/82: “Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili”.
- Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi)
- Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele)
- Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 – 1997 – disposizione sul miele).
- Legge d’orientamento (18 maggio 2001 n.228);
- Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 – in vigore dal 11 agosto 2004): «Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca»;
- Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure;
- Reg. CEE 2081/92 (IGP – DOP) e reg. 510;
- Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica);
- Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine);
- DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte.);
- D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e s.m.;
- Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici;
- Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi);
- Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele);
- D.lgs 173/98 Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti;
- Legge n. 125-54 “Formaggi dop”;
- Legge n. 930/63 e Legge 164/92 “Vino DOC DOCG e IGT”;
- Reg.178/02 Pacchetto Igiene;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007;
- D.lgs. 202/11 Disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del regolamento CE n. 1234/07 e n. 543/08 su commercializzazione carni di pollame.

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato contadino di Villa Fontana denominato “*Al Marchè d’la Vella*”, in via sperimentale, avrà le seguenti caratteristiche:

Durata della sperimentazione: **dal 04/05/2012 al 31/12/2012.**

Luogo di svolgimento: area pavimentata ex scuole elementari – Loc. Villa Fontana.

Dimensioni: n. **6** Posteggi aventi **dimensioni massime di mq. 15 (mt. 5 x mt. 3)**

I banchi di vendita devono rispettare i requisiti igienico-sanitari ed, in particolare, essere al riparo dagli agenti atmosferici, essere sollevati da terra e protetti dalle manipolazioni degli avventori.

Frequenza: settimanale nella giornata di **VENERDI’**.

Gli orari di allestimento, di vendita e di assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti agli “spuntisti” saranno disciplinati con apposita Ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria.

Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 4.

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del Dirigente competente, eventuali modifiche alle norme del presente Disciplinary relativamente ai periodi di svolgimento, alla localizzazione, al numero ed alle dimensioni dei posteggi nonché a quant’altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni del mercato stesso.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) Ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione Emilia-Romagna;
 - b) Iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. della Regione Emilia-Romagna;
 - c) Possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
2. L’attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d’impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, e familiari non coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa compreso dipendenti stagionali.

Articolo 3

Assegnazione dei posteggi

1. Le domande di adesione al mercato devono contenere le generalità del richiedente e dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Alle stesse deve essere, inoltre, allegata obbligatoriamente la Scheda Aziendale.

- Contestualmente alla domanda di adesione deve essere presentata segnalazione di inizio attività come produttore agricolo, così come previsto dal D.Lgs. 228/2001.
2. L'Amministrazione Comunale procede a progettare la disposizione dei posteggi secondo i vincoli derivanti dall'ottemperanza alle norme del Codice della Strada e da quelli degli impianti tecnologici.
 3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato contadino di cui al presente Disciplinare.
 4. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente Disciplinare.
 5. La concessione del posteggio sarà preceduta dalla formulazione di una graduatoria che tenga conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
 - a) Essere in possesso di certificazione attestante la qualità "biologica" dei prodotti che si intende porre in vendita, rilasciata da istituti o enti all'uopo predisposti;
 - b) Essere in possesso di certificazione di "qualità" relativa ai prodotti che si intende porre in vendita, rilasciata da istituti o enti all'uopo predisposti;
 - c) Azienda agricola con sede nel territorio del Comune di Medicina o, in subordine, dei Comuni del Circondario Imolese e/o nei Comuni confinanti con il Comune di Medicina (BO);
 - d) Ubicazione dell'Azienda nella Provincia di Bologna;
 - e) Età inferiore agli anni 40 (quaranta) del titolare in caso di impresa individuale o di uno dei soci-legali rappresentanti nel caso di impresa societaria;
 - f) In caso di ulteriore parità, si terrà conto della data di presentazione della domanda al Comune di Medicina (così come risulta dalla data e dal numero del Protocollo Generale).
 6. I posteggi rimasti vacanti saranno assegnati giornalmente ai produttori agricoli presenti al mercato negli orari stabiliti ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, che si presenteranno direttamente sul posto il giorno di effettuazione del mercato.
 7. La scelta dei posteggi, derivante dalle operazioni di cui ai precedenti commi, sarà definitiva per tutta la sperimentazione, fatte salve eventuali necessità che si palesassero per il miglioramento dell'immagine e della tenuta commerciale complessiva.

Articolo 4

Categorie merceologiche rappresentate

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:
 - prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti

in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i..

2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:
 - verdura fresca e secca
 - farine e preparati
 - frutta fresca e secca
 - succhi di frutta e di verdura
 - pasta e pasta ripiena
 - cereali
 - latte
 - yogurt
 - formaggi e latticini (da conservare a temperatura di refrigerazione)
 - uova
 - salumi
 - sottoli, sottaceti
 - prodotti da forno dolci e salati
 - confetture e marmellate
 - miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
 - olio
 - vino ed aceto
 - passate e pelati
 - condimenti e spezie
 - dolci
 - funghi e tartufi
 - castagne e prodotti del sottobosco
 - vino, liquori e birra
 - sementi, piante e fiori
 - carne di lagomorfi e pollame
 - carne di altre specie rispetto al punto precedente
 - latte crudo (da conservare a temperatura di refrigerazione)
 - porchetta sottovuoto
 - prodotti ittici
 - erbe officinali
 - eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati di provenienza regionale
 - animali vivi delle specie avicole (polli, tacchini, faraone, quaglie, anatre, oche, colombi, uccelli da gabbia e da voliera) e conigli.
3. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.
4. Le aziende che vendono animali macellati oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, etc.) dovranno porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - assenza nell'alimentazione di farine animali;
 - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali (è possibile integrare l'alimentazione con l'utilizzo di elementi di origine minerale);
 - utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
 - assenza di trattamenti ormonali agli animali.
5. Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio del mercato ed appartenere, preferibilmente, a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti,

compreso le razze degli animali, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

6. Gli allevatori che vendono gli animali vivi delle specie consentite, devono attenersi alle misure sanitarie previste dal Servizio Veterinario (prelievi sugli animali, certificazioni sanitarie, etc.) in relazione alla situazione sanitaria del territorio, di cui verrà tenuta aggiornata, da parte del Servizio Veterinario, l'eventuale Comitato di Gestione del mercato, salvo eventuali modifiche da definire in seguito, in forma scritta, concordate tra l'Amministrazione e l'eventuale gestore.

Gli allevatori devono essere registrati presso l'AUSL competente per l'allevamento. Gli allevatori devono rispettare le norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto al mercato ed essere a tal fine registrati presso l'AUSL competente sull'allevamento.

Il commercio deve essere esercitato in posteggi diversi e non contigui a quelli in cui viene effettuata la preparazione di alimenti e bevande.

La detenzione deve avvenire in contenitori di dimensioni adeguate, atti a non determinare lesioni agli animali, protetti dall'irradiazione solare diretta e dalle intemperie.

Devono essere adottati idonei sistemi per la raccolta delle deiezioni, che non dovranno essere disperse.

I posteggi devono essere, al termine dell'esposizione, adeguatamente puliti e disinfettati.

In caso di insorgenza nel territorio di malattie interessanti gli animali commercializzati, potrà essere disposta dall'autorità sanitaria la sospensione del mercato per le specie animali coinvolte, fino a quando la situazione sanitaria ed epidemiologica non sarà regolarizzata.

Gli animali non devono provenire da zone soggette a restrizioni per malattie denunciabili.

Gli animali devono entrare nel mercato scortati da Dichiarazione di provenienza.

7. Gli animali in uscita dal mercato devono essere scortati da apposito modello compilato dal venditore, una copia del quale deve essere consegnata al rappresentante dell'eventuale Comitato di Gestione del mercato per il successivo inoltro al Servizio Veterinario dell'AUSL di Imola, salvo eventuali modifiche da definire in seguito, in forma scritta, concordate tra l'Amministrazione e l'eventuale gestore.

Articolo 5

Vendita e altre attività consentite

La carne fresca confezionata e regolarmente etichettata può essere venduta in banchi temporanei alle seguenti specifiche condizioni:

- la carne deve provenire da animali allevati dai medesimi imprenditori agricoli;
- la carne deve essere stata macellata in stabilimenti riconosciuti;
- la carne deve essere stata macellata in stabilimenti registrati, esclusivamente per quanto riguarda pollame e lagoforni, fino ad un massimo di 3.500 capi/anno, come previsto dalla L.R. n. 4/2009;
- la carne deve essere stata sezionata e confezionata in stabilimenti riconosciuti o registrati;
- la carne non deve venir privata della confezione e/o manipolata nel corso della vendita;

- le condizioni di vendita devono rispettare quanto previsto dal Regolamento 852/2004;
- deve essere disponibile idonea attrezzatura per il mantenimento della catena del freddo, sia durante il trasporto che durante la vendita.

Oltre alla vendita, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ad esclusione dei prodotti da vendersi confezionati e non porzionabili (come ad esempio: carni, latte, latticini);
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- vendita di prodotti derivanti da attività di artigianato connessi all'agricoltura;
- prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche).

Articolo 6

Regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
2. L'autorizzazione alla partecipazione al mercato potrà essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente Disciplinare e con la normativa di riferimento in materia.
3. La concessione rilasciata agli aventi diritto in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ha validità esclusivamente nell'ambito del Mercato Contadino di Villa Fontana, nel giorno e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca, perde ogni efficacia.
4. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa di occupazione temporanea di aree pubbliche (TOSAP), qualora dovuta.
5. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi e verranno rimborsati al Comune o al Comitato di Gestione del Mercato.
6. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole.
7. Al fine di contenere i rifiuti, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e/o di carta.
8. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio da eventuali rifiuti e ad assicurarsi che i propri automezzi non perdano sostanze

oleose che potrebbero danneggiare il fondo. Eventuali danni riscontrati dovranno essere rimossi con spese a carico degli agricoltori.

9. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Articolo 7

Comitato di gestione del mercato

1. Potrà essere costituito un Comitato di Gestione del Mercato con compiti di vigilare sul buon andamento del mercato e sulla corretta applicazione del Disciplinare e, qualora rilevi inadempienze, effettua la segnalazione all'ufficio Attività Produttive.
2. In particolare, il Comitato può accertare le presenze giornaliere degli operatori per la successiva comunicazione all'Ufficio Attività Produttive.
3. Il Comitato può verificare, periodicamente, che il livello medio dei prezzi praticati sia inferiore a quello della rete commerciale tradizionale.
4. Il Comitato di Gestione deve mantenere aggiornata un'anagrafe degli allevatori che hanno accesso al mercato, con l'indicazione delle specie animali introdotte nel mercato, da mettere a disposizione del Servizio Veterinario dell'USL.

Articolo 8

Norme transitorie

1. E' consentito, a pena di revoca dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato, un numero massimo di 4 assenze ingiustificate.
2. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.
3. Analogamente non sono considerate assenze quelle effettuate in caso di mercati ricadenti in coincidenza con festività civili e/o religiose.
4. I periodi di assenza motivati da malattia non vengono considerati se debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza.

Articolo 9

Regole comportamentali

I partecipanti al mercato dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

1) PRODOTTO

Il prodotto proposto e venduto deve:

- provenire prevalentemente dal territorio dell'Emilia Romagna, in particolari casi può provenire anche da territori limitrofi laddove al momento non si trovino prodotti freschi, purchè rimangano prevalenti quelli prodotti in Regione.

- essere di provenienza aziendale, fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo".

Nel caso di prodotti alimentari, il prodotto deve avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e deve rispettare le norme sull'etichettatura.

Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale). Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nella regione Emilia Romagna.

2) ETICHETTATURA

In tutti i casi, è bene che per ogni prodotto sia indicato in modo chiaro ed inequivocabile il nome, il prezzo, l'origine (in caso di prodotto complesso, dell'ingrediente principale) la composizione e la rintracciabilità..

E' essenziale, quale dato inconfutabile di tipicità e qualità, evidenziare e valorizzare prodotti aziendali insigniti da marchi di qualità aziendali e generici: IGP, DOP (Regolamento CEE 2081/92) DOC, DOCG, Consorzi di valorizzazione e di tutela.

L'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

3) IL PREZZO

Occorre lavorare al fine di mettere in campo la trasparenza nella formazione dei prezzi, sull'origine e sulle caratteristiche degli alimenti. Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile e comunque soggetto al libero mercato.

Qualora il prodotto o i prodotti non siano esposti, è sufficiente esporre un cartellino all'interno del banco al mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il loro relativo prezzo.

4) INFORMAZIONI AL COSUMATORE

L'imprenditore agricolo si obbliga a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita con apposito cartellino di vendita o etichettatura informativi da allegare al prodotto venduto. Nel cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta. Un apposito cartello deve sempre elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili.

L'imprenditore agricolo deve esporre od esibire eventuale attestato di frequenza al manuale dell'HACCP.

Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del Regolamento CEE 2092/91, devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.